



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

ORDINANZA

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta composta dai signori:

1) dott. <u>FRANCESCO PARUSO</u>	Presidente-rel.
2) dott. <u>STEFANIA DI RIELLO</u>	Consigliere
3) sig. <u>EMAUUELE MARRADI</u>	Giudice Popolare
4) sig. <u>ILLUMINATA FERRARO</u>	“ “
5) sig. <u>GRAZIA BARRANEC</u>	“ “
6) sig. <u>ROSA ISAPARE</u>	“ “
7) sig. <u>MARIA AUTONIA PAEE</u>	“ “
8) sig. <u>TORRASC LO NOBILE</u>	“ “

riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente

ORDINANZA

Il 28 settembre 2004 questa Corte di Assise di appello pronunciava ordinanza con la quale disponeva il sequestro di alcuni beni immobili ubicati in Genova ed in Bosco Marengo (Al), acquistati da Caci Concetta, in atti generalizzata.

Il provvedimento era del seguente testuale tenore:

Letta l'istanza depositata in cancelleria il 2 dicembre 2003 e la nota di rettifica in data 27 aprile 2004 con la quale il Procuratore Generale, ai sensi degli articoli 676 c.p.p. e 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, ha chiesto a questa Corte, quale giudice dell'esecuzione, di ordinare la confisca con provvedimento de plano o con le forme dell'incidente di esecuzione - in entrambi i casi previo sequestro ex articolo 321 c.p.p. - dei seguenti beni immobili intestati a Caci Concetta, nata a Butera il 21 gennaio 1959, ma nella disponibilità di Caci Rosario, nato a Gela il 14 aprile 1955, condannato con sentenza deliberata dalla Corte di Assise di Appello di Genova il 31 dicembre 1997 e divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2001, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti e spaccio continuato di ingenti quantità delle dette sostanze:

1. Appartamento posto al primo piano dell'edificio sito a Genova via Mele n. 4/1a, composto da due camere, cucina e servizi, censito al N.C.E.U. alla partita 11927, foglio 83, mappale 127/9; pervenuto a Caci Concetta in virtù dell'atto di compravendita rogato dal notaio Ernesto Falzone il 16 marzo 1987 e trascritto il 6 aprile 1987 ai numeri 7975/1443; prezzo dichiarato lire 15.000.000 (€ 7.782,67);
2. Appartamento posto al primo piano dell'edificio ubicato a Genova via Dei Droghieri n. 1, avente la consistenza di tre vani ed accessori, censito al N.C.E.U. alla partita 1102421, foglio 95, mappale 3/7; acquistato da Caci Concetta con atto di compravendita rogato dal notaio Carlo Barletti il 15 aprile 1991 e trascritto il 14 maggio 1991 ai nn. 8595/12436 per il prezzo dichiarato di lire 20.000.000 (€ 10.329, 14);
3. tre botteghe site a Genova via Delle Mele e, più precisamente:
 - a) bottega di mq. 4 sita al civico 14/r della detta via, in catasto alla partita 131933, foglio 83, particella 127/1;
 - b) bottega di mq. 13, 4 sita al civico 14/a della detta via, catastato alla partita 131933, foglio 83, particella 127/2;

- c) bottega di mq. 13, 4 sita al civico 14/b della detta via, catastato alla partita 151933, foglio 83, particella 127/3; tutti acquistati da Caci Concetta per atto in notar Carlo Barletti del 23 gennaio 1992, trascritto il 21 febbraio 1992, per il prezzo dichiarato di lire 35.000.000 (€ 18.075,99);
- 4. Immobile sito a Bosco Marengo (AL), frazione Donna n. 31, costituito da:
 - a) porzione di fabbricato composto da sala, ripostiglio, cucina, camera e sala interna al primo piano e da tre camere, fienile, portico da terra a tetto al primo piano e da pozzo e pollaio nel cortile, catastato alla partita 912, foglio 36, particella 54/2;
 - b) due garages catastati alla partita 912, foglio 36, particella 53/3 e 53/4;
 - c) cortile catastato alla partita 912, foglio 36, particella 54/6;
 acquistati da Caci Concetta con atto in notar Andrea Parodi del 13 giugno 1990 trascritto il 21 giugno 1990 ai nn. 2212/2799 per il prezzo dichiarato di lire 27.000.000 (€ 13.944,34);
- 5. Appartamento di primo piano sito a Genova via Dei Droghieri n. 1, composto da tre vani ed accessori, catastato alla partita 1102421, foglio 95, particella 3/7; udita la relazione svolta dal presidente esaminati gli atti; rileva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 e succ. mod., la condanna per uno dei reati elencati nella citata disposizione comporta sempre "la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica".

La giurisprudenza è pressoché concorde nel qualificare la confisca prevista dall'articolo 12 sexies una misura di sicurezza patrimoniale (Cass. 24-11-1998, Sibio; 23.9.1998, Simoni; 3.10.1996, Sibilia; 15.4.1996, Berti; 28.2.1995, Nevi) la quale, tuttavia, rispetto all'istituto generale previsto dall'articolo 240 c.p., presenta peculiarità strutturali e di presupposti che hanno indotto a qualificare la misura in esame come atipica (così Cass. S.U. 30.5.2001, Derouach).

La peculiarità di maggiore rilievo consiste, indubbiamente, nel fatto che il necessario vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, posto a fondamento della confisca "ordinaria", si dissolve totalmente nella particolare ipotesi di confisca prevista dalla norma speciale in discorso, assumendo risalto non più la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato, ma il diverso nesso che si stabilisce tra il patrimonio "ingiustificato" e la persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o disposta l'applicazione della pena.

Ne deriva che tutti i beni che di fatto appartengano al condannato e sui quali egli sia in grado di esercitare una qualificata signoria, a prescindere dal formale titolo giuridico e financo dalla stessa materiale detenzione, sono suscettibili di confisca se di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia stato condannato per uno dei delitti indicati nella disposizione in esame, in quanto siffatta situazione crea a carico di costui e del titolare apparente di beni una presunzione legale di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale sorge a carico dei predetti l'onere di dimostrare da quale reddito legittimo provenga l'acquisto (Cass. Sez. VI, 22-11-2000 n. 3889, Boglioni; Sez. II, 10-10-2002 n. 33984, Del Mistro).

Secondo la previsione del quarto comma dell'articolo 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, nel corso del procedimento può anche essere ordinato il sequestro dei beni ai sensi del secondo comma dell'articolo 321 c.p.p., in presenza dei presupposti di legge consistenti: quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità nel fatto attribuito all'indagato di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità; quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca (Cass. S.U. 17.12.2003 n. 920, ric. Montella).

Opinioni contrastanti sono state invece espresse in giurisprudenza circa la fase procedimentale nella quale può intervenire il provvedimento di confisca previsto dalla norma in questione, ed, in particolare, se esso possa essere adottato dal giudice dell'esecuzione ovvero se sia di competenza esclusiva del giudice della cognizione che definisce il processo.

Secondo un primo indirizzo, la confisca ex articolo 12 sexies può essere disposta anche in sede esecutiva, sicché il giudice vi può provvedere sia nei casi in cui, risultando già accertati i presupposti, la confisca obbligatoria può essere disposta "de plano", sia quando, essendo necessario eseguire accertamenti per la verifica delle condizioni che la legittimano, occorre procedere ad acquisizioni probatorie nel contraddittorio tra le parti (Cass. sez. 4, 18.9.1997, Cavallari; sez. 6, 12.5.1994, Di Matteo; sez. 1, 16.5.2000, Nevi; Sez. 3, 9-10-2000, Spierito).

Secondo quello opposto, l'art. 12 sexies del D.Lgs. n. 306 del 1992 prevede una confisca obbligatoria (in aggiunta a quanto stabilito, in via generale, dell'art. 240 cod. pen.), che deve essere ordinata previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni indicate nel citato art. 12 sexies. Detto accertamento può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito, per cui la confisca può

essere disposta con la sentenza che tale giudizio definisce e non anche con provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza di condanna che abbia deciso in merito.

Né, secondo quest'ultima opinione, potrebbe diversamente ritenersi in base al disposto di cui all'articolo 676 cod. proc. pen., che attribuisce poteri, in materia di confisca obbligatoria, al giudice della esecuzione, atteso che, quanto in tale articolo previsto, riguarda i casi di confisca obbligatoria indicati nel secondo comma dell'art. 240 cod. pen. adottabili "de plano" senza necessità di particolari accertamenti di fatto (Cass. sez. 4, 3.12.1997, Caracciolo; Cass. sez. 4, 8.7.1997, Montenegro).

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dando risposta positiva al quesito circa l'applicabilità della confisca ex articolo 12 sexies da parte del giudice dell'esecuzione.

La Corte, partendo dalla premessa che il provvedimento ablativo previsto dalla norma anzidetta si innesta nel sistema come una misura di sicurezza patrimoniale, pur se per certi versi "atipica, ha rilevato che la competenza del giudice dell'esecuzione a disporre con il provvedimento "de plano" la confisca obbligatoria di cui all'articolo 240 c.p. - ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione ovvero ove la relativa questione non sia stata risolta negativamente, con conseguente preclusione processuale - è esplicitamente prevista dal codice di rito (artt. 262, comma 4, 676 e 667 cod. proc. pen.) e che in esso non si rinviene una regola generale che riservi la procedura in questione alla confisca codicistica.

Le Sezioni Unite hanno poi confutato la più consistente obiezione mossa, al riguardo, dall'opposto orientamento, rilevando che l'assunto secondo il quale le questioni inerenti alla confisca contemplata dall'articolo 240 c.p. siano sempre di facile soluzione mentre tale semplicità non inerisce alla confisca speciale prevista dall'articolo 12 sexies, non solo non ha un referente normativo che assurga a canone definitorio di competenza, ma è anche apodittico, posto che la procedura de plano risulta perfettamente compatibile con il provvedimento ablativo in oggetto in tutti i casi nei quali i risultati da ricercare siano emersi in sede di merito e contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento.

Nei casi anzidetti, l'interessato, con l'opposizione avverso il provvedimento emesso, potrà attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., che prevede la piena attuazione del contraddittorio, mentre, negli altri casi, nulla impedisce al giudice dell'esecuzione di disporre fin dall'inizio il detto procedimento, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio.

In base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui questa Corte, condividendoli, ritiene di doversi adeguare, non sembra possibile provvedere sulla richiesta di confisca con provvedimento de plano, posto che gli elementi necessari per la decisione sono contenuti non nella sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Assise di Genova nei confronti di Caci Rosario, ma nella note redatte dai Centri Operativi di Caltanissetta e di Genova della Direzione Investigativa Antimafia (rispettivamente in data 6.11.2003 e il 13.10.2003) a seguito di successive indagini ed allegate dalla Procura Generale alla richiesta di confisca.

L'adozione, fin dall'inizio, della procedura in contraddittorio fa sorgere però l'esigenza di disporre il sequestro dei beni, essendo tutt'altro che remoto il pericolo che essi possano andare dispersi nel corso della procedura.

Ma anche sul potere del giudice dell'esecuzione di disporre ex articolo 321 c.p.p. il sequestro preventivo dei beni la cui confisca è obbligatoria, la giurisprudenza di legittimità ha espresso opinioni divergenti.

Un primo filone giurisprudenziale ha escluso che possa rientrare nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca, e ciò sul rilievo che "il sequestro preventivo integra una misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito" (art. 321 cod. proc. pen.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies, posto che tale articolo richiama, al comma quarto, le generali previsioni dell'art. 321 cod. proc. pen. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento "in corso".

Secondo l'opzione interpretativa in esame, anche da un punto di vista logico-sistematico si avrebbe una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cesserebbe ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare; tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un "fumus" di responsabilità" (Cass. Sez. VI, sent. n. 2667 del 26-08-1999, Aiello)

Nello stesso senso si era pronunciato in precedenza il Supremo Collegio con la sentenza 8 luglio 1997 n. 2015, ric. Caracciolo, che aveva, infatti, qualificato come illegittimo il "sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L.306/1992 se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito", essendo tale confisca "subordinata all'accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito" ed "applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio".

L'altro orientamento giurisprudenziale, che al quesito ha dato risposta positiva, è essenzialmente basato sulla considerazione che l'esigenza di disporre tanto il sequestro preventivo quanto la confisca può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e quindi anche in sede esecutiva, cosicché, per la specifica disposizione dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. II, 5.9.1995 n. 3292, Limonetti.; Cass. Sez. V, 26-11-1997 n. 3818, Cavallari; Cass. sez. 4, 18/3/2003 n. 23165 ric. Guzzardo).

Ad avviso di questo Collegio, l'opzione interpretativa per ultimo indicata è maggiormente aderente alla lettera ed allo spirito della legge ed è, quindi, da preferire.

Invero, il quarto comma dell'articolo 12 sexies del D.L. 8.6.1992, n. 306 richiama non già "le generiche previsioni dell'articolo 321 cod. proc. pen" bensì quelle specifiche di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il sequestro previsto da quest'ultimo comma (comunemente denominato sequestro preventivo funzionale alla confisca), come è detto testualmente nella Relazione al codice e come conferma l'avverbio additivo "altresi" ("Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca"), costituisce figura specifica ed autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma.

La particolarità di tale mezzo cautelare reale consiste nel fatto che, per la sua applicabilità, non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta quello della confiscabilità della res.

Solo nel caso di confisca facoltativa il giudice deve dare ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"); il che può avvenire anche mediante il semplice riferimento all'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (cfr. ex plurimis., Cass. sez. 5, 5.7.1992 n. 1298, ric. Cocchi; Cass. sez. 6, 25.9.1992 ric. Garofalo; Cass. sez. 1, 23.6.1993 ric. Cassonelli; Cass. sez. 6 19.1.1994 n. 151, ric. Pompei).

Ora, mentre il primo comma dell'articolo 321 del codice di rito attribuisce competenza a decidere sulla richiesta di sequestro preventivo finalizzato ad evitare la protrazione delle conseguenze del reato al "giudice competente a pronunciarsi nel merito", il secondo comma del medesimo articolo affida, invece, al "giudice", senza alcuna specificazione, la competenza a pronunciarsi sulla richiesta di sequestro finalizzato alla confisca: e la genericità della dizione legislativa giustifica l'inferenza che il potere di disporre la confisca competa al giudice di una qualsiasi delle fasi del procedimento, compresa quella esecutiva, e non soltanto al giudice della fase della cognizione, come affermato nella sentenza Aiello.

Del resto, la rilevata differenza strutturale e funzionale e l'autonomia che contraddistinguono le due distinte ipotesi di sequestro previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 321 del codice di rito, mentre, per un verso, ben giustificano la diversa disciplina sulla competenza prevista dal Legislatore, dall'altro non consentono di ritenere che, con la dizione "il giudice" il Legislatore abbia inteso riferirsi, con espressione sintetica, al "giudice competente a pronunciarsi nel merito".

Di ben scarsa efficacia dimostrativa, al fine di sostenere la tesi che si avversa, è poi il richiamo dell'articolo 12 sexies nella parte in cui fa riferimento all'esistenza di un "procedimento in corso".

Il legislatore del nuovo codice di rito, nel contesto dell'intero iter attraverso il quale si snoda la vicenda processuale penale, ha posto una netta distinzione tra la fase del "procedimento" e la fase del "processo", avendo designato, con il primo termine, tutta la sequenza di attività - precipuamente di indagine - che si svolge al di fuori di qualsiasi compartecipazione dell'organo giurisdizionale e, con il secondo, l'insieme degli atti caratterizzati dalla presenza dell'organo giurisdizionale, chiamato a ricostruire il fatto di reato attraverso la mediazione del dialogo che avanti a lui si instaura con il contraddittorio delle parti.

Ne deriva che il sequestro, secondo la lettera della norma, può essere disposto anche al di fuori del "processo", inteso nel senso sopra indicato, e, quindi, anche nella fase esecutiva.

Quanto all'argomento "logico-sistematico", sembra doversi escludere che il sequestro contemplato dal secondo comma dell'articolo 321 del codice di rito abbia funzione probatoria (tanto è vero che il detto sequestro e quello probatorio possono riguardare la medesima cosa e coesistere tra loro) e, di conseguenza, che non vi sia ragione di disporlo quando la responsabilità dell'imputato è stata già accertata con sentenza irrevocabile.

In realtà l'opinione negativa espressa dalla sentenza Aiello circa la possibilità di ordinare il sequestro in sede esecutiva sembra derivare dall'adesione all'orientamento giurisprudenziale che ha escluso il potere del giudice dell'esecuzione di disporre la confisca ex articolo 12 sexies (tale collegamento traspare dalla sentenza Aiello e risulta evidente nella sentenza Caracciolo) più che da un effettivo ostacolo normativo a disporre in sede esecutiva il sequestro di beni la cui confisca è obbligatoria.

Ed invero, per chi opta per la tesi sopra indicata, il negare la possibilità di disporre il sequestro diviene una conseguenza logicamente ineludibile, essendo di tutta evidenza l'illegittimità di un sequestro preventivo privo di scopo perché prodromico a una confisca che non può essere disposta.

Ove, invece, si aderisca alla tesi opposta, che le Sezioni Unite della Cassazione hanno avallato come quella giuridicamente corretta, il sequestro non solo mantiene la funzione assegnatagli dal Legislatore, ma è

addirittura indispensabile al fine di evitare il pericolo - peraltro in re ipsa - che le cose suscettibili di essere confiscate vadano disperse, deteriorate o distrutte. nelle more del procedimento, per cui sarebbe un non senso logico - giuridico, per un verso, riconoscere come ammissibile in sede esecutiva la confisca prevista dall'articolo 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 e, dall'altro, escludere la possibilità di adottare le cautele necessarie per addivenire alla confisca.

Risolte in tal modo le problematiche di natura giuridica, va rilevato, nel merito, che il requisito soggettivo di "condannato" per uno dei delitti indicati dalla norma è assolutamente certo, avendo la Procura Generale allegato alla richiesta di confisca copia della sentenza deliberata dalla Corte di Assise di Appello di Genova il 31 dicembre 1997 e divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2001, con la quale Caci Rosario è stato condannato per i reati previsti dagli articoli 74 e 73 in relazione all'articolo 80 del D.P.R. n. 309 del 1990, commessi in epoca compresa tra il 1989 ed il 1993.

La circostanza, risultante dalle indagini espletate dalla D.I.A. di Genova, che le acquisizioni immobiliari siano avvenute solamente tra il 1987 ed il 1992, e cioè in un arco di tempo quasi coincidente con quello durante il quale, secondo la sentenza di condanna, Caci Rosario era dedito al traffico delle sostanze stupefacenti, costituisce, quanto meno, grave motivo di sospetto circa l'impiego di capitali di provenienza illecita nell'acquisto degli immobili dei quali si chiede la confisca, sospetto che si colora ulteriormente ove si consideri che i redditi di origine lecita dei quali il Caci Rosario e la sua convivente potevano disporre in quel periodo non erano tali da giustificare i detti investimenti.

Ed invero, l'esborso complessivamente effettuato, nell'arco di cinque anni circa, per corrispondere ai venditori il prezzo - risultante dai rispettivi atti pubblici - delle unità immobiliari in questione (ad eccezione di quella indicata con il numero 5 che non viene considerata per le ragioni che saranno esplicitate in prosieguo) è stato di lire 97.000.000.

A fronte di tale impiego di denaro - verosimilmente inferiore a quello effettivo - Caci Rosario, secondo quanto riferito dalla D.I.A., solo negli anni 1986, 1987 e 1991 ha effettuato la prescritta dichiarazione ai fini fiscali con le quali ha denunciato di avere conseguito, nell'anno precedente a quello delle dichiarazioni, un reddito imponibile, derivante da lavoro dipendente, ammontante, nell'ordine, a lire 5.177.00, a lire 4.110.00 ed a lire 6.912.000 nel 1991, ossia redditi palesemente appena sufficienti a far fronte alle normali esigenze di vita.

Caci Concetta, sempre secondo quanto riferito dalla D.I.A., ha effettuato, per la prima volta, nel 1991 la dichiarazione prevista dalla normativa fiscale ai fini dell'I.R.P.E.F.

La stessa, con la dichiarazione anzidetta, ha denunciato un reddito annuo di lire 1.447.000 e, con la dichiarazione successiva, quello di lire 4.491.000 (le dichiarazioni successive sono irrilevanti non essendo stati effettuati acquisti dopo quello di cui all'atto del 21.1.1992).

Il raffronto tra i dati sopra riportati evidenzia chiaramente una forte sproporzione tra i redditi dichiarati da Caci Rosario e dalla convivente ed il tenore di vita dei medesimi, estrinsecatosi nell'acquisto degli immobili sopra indicati.

Ciò, come è noto, costituisce un elemento cui l'articolo 12 sexies attribuisce espressamente una specifica valenza indiziante, in quanto rivela, attraverso documenti provenienti dagli stessi interessati, che la loro situazione finanziaria non era tale da giustificare gli acquisti effettuati ed impone di ritenere che il denaro impiegato in quegli acquisti provenga dalle attività illecite esercitate dal condannato, cui le acquisizioni patrimoniali sono quindi riferibili, nonostante l'intestazione a soggetto diverso, peraltro a quei tempi privo di redditi propri (cfr. Cass. Sez. 2, 23/9/1998 n. 5358, ric. Simoni; Cass. Sez. II, 10-10-2002 n. 33984, ric. Del Mistro; Cass.S.U. 17/12/2003 n.920 ric. Montella; in tema di interposizione fittizia, v. Sez. VI, 22-11-2000 n. 3889, Bognioni).

Ai detti elementi sono poi da aggiungere le dichiarazioni dei collaboranti Bilardi Filippo, Celona Emanuele e Celona Luigi dalle quali si trae che Caci Rosario, inteso "Peppe" era dedito, a Genova, al traffico delle sostanze stupefacenti e gestiva altresì nel detto capoluogo ed a Milano un giro di prostitute nel quale era coinvolto anche la convivente, e che lo stesso, con i proventi delle dette attività illecite, aveva acquistato alcuni immobili nei vicoli circostanti la via Pre ed una cascina a Borgo Marengo - che utilizzava per ospitare affiliati o per trarne guadagno dandoli in locazione a prostitute ed extracomunitari - nonché una pizzeria che, però, era fallita.

Alla stregua degli elementi sopra esposti, si può dunque affermare che sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per disporre il chiesto sequestro preventivo, a nulla rilevando che gli acquisti siano stati effettuati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992 e con denaro verosimilmente proveniente in parte da attività delittuosa diversa dal traffico delle sostanze stupefacenti, atteso che, per consolidata giurisprudenza, "la confisca prevista dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 costituisce misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni - dei quali non sia stata giustificata la provenienza - di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati al reato presupposto e quindi a prescindere dall'epoca del loro acquisto" (ex plurimis, v. Cass. Sez. 2, 23/9/1998 n. 5358, ric. Simoni).

Il sequestro va però limitato ai beni immobili di cui alle formalità indicate nella richiesta con i numeri 1), 3) e 4).

Invero, sotto i numeri 2) e 5), viene descritto il medesimo immobile (l'appartamento di primo piano, interno 2, facente parte dell'edificio sito in Genova via dei Droghieri n. 1, in catasto alla partita 1102421, foglio 95, mappale 3/7) mentre la diversità dei numeri e della data delle rispettive trascrizioni (n. 7975/11443 del 6 aprile 1987 e n. n. 7861/11845 del 26 aprile 2001) è da attribuire al fatto che la prima trascrizione riguarda l'acquisto dell'unità immobiliare da parte di Caci Concetta e la seconda la vendita del medesimo immobile effettuata dalla nominata Caci in favore della figlia Caci Nunzia.

L'epoca non sospetta e l'unicità del bene alienato inducono ad escludere la natura fiduciaria del trasferimento, per cui l'immobile, non facendo più parte del patrimonio nella disponibilità di Caci Rosario, non può essere sequestrato.

P. Q. M.

La Corte, visti gli articoli 321, comma 2, e 666 c.p.p. nonché l'articolo 12 sexies del D.L. 8.6.1992 n. 306 e successive modificazioni;

ORDINA

Il sequestro dei seguenti beni indicati nella richiesta:

- 1) Appartamento posto al primo piano dell'edificio sito a Genova via Mele n. 4/1a, composto da due camere, cucina e servizi, censito al N.C.E.U. alla partita 11927, foglio 83, mappale 127/9; pervenuto a Caci Concetta in virtù dell'atto di compravendita rogato dal notaio Ernesto Falzone il 16 marzo 1987 e trascritto il 6 aprile 1987 ai numeri 7975/1443; prezzo dichiarato lire 15.000.000 (€ 7.782,67);
- 2) tre botteghe site a Genova via Delle Mele e, più precisamente:
 - a) bottega di mq. 4 sita al civico 14/r della detta via, in catasto alla partita 131933, foglio 83, particella 127/1;
 - b) bottega di mq. 13,4 sita al civico 14/a della detta via, catastato alla partita 131933, foglio 83, particella 127/2;
 - c) bottega di mq. 13,4 sita al civico 14/b della detta via, catastato alla partita 131933, foglio 83, particella 127/3;
 tutti acquistati da Caci Concetta per atto in notar Carlo Barletti del 23 gennaio 1992, trascritto il 21 febbraio 1992, per il prezzo dichiarato di lire 35.000.000 (€ 18.075,99);
- 3) Immobile sito a Bosco Marengo (AL), frazione Donna n. 31, costituito da:
 - a) porzione di fabbricato composto da sala, ripostiglio, cucina, camera e sala interna al primo piano e da tre camere, fienile, portico da terra a tetto al primo piano e da pozzo e pollaio nel cortile, catastato alla partita 912, foglio 36, particella 54/2;
 - b) due garages catastati alla partita 912, foglio 36, particella 53/3 e 53/4;
 - c) cortile catastato alla partita 912, foglio 36, particella 54/6;
 tutti acquistati da Caci Concetta con atto in notar Andrea Parodi del 13 giugno 1990, trascritto il 21 giugno 1990 ai nn. 2212/2799 per il prezzo dichiarato di lire 27.000.000 (€ 13.944,34);

DISPONE

Che il sequestro dei detti beni comprenda ogni accessione e pertinenza e che venga eseguito dalla cancelleria mediante la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

NOMINA

Amministratore dei predetti beni il dott. Mario Alessio con studio in Genova via Santa Zita 1/c, interno 17/a, e dispone che il medesimo si immetta nel possesso degli stessi, consegnando la relativa relazione, entro trenta giorni dalla notifica della nomina, al giudice delegato nella persona del dott. Francesco Caruso;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato dopo l'esecuzione del sequestro;

Caci Concetta si è costituita nel giudizio camerale fissato a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca degli immobili in questione.

Richiamando i presupposti richiesti per la confisca a norma dell'art 12 sexies legge 356\92, deduce che la confisca ai sensi della predetta disposizione può essere disposta sulla base di regole di giudizio non difformi da quelle applicate nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia e quindi sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti della disponibilità del bene, diretta o per interposta persona, da parte dell'indiziato e non di mere congetture, presunzioni, sospetti.

Un quadro di tal fatto non attingerebbe la posizione della Caci, erroneamente indicata come convivente del Caci, essendo stata soltanto madre dei suoi figli.

I beni sequestrati erano di sua esclusiva proprietà ed il loro acquisto del tutto estraneo ai reati per i quali Rosario Caci aveva riportato condanna, per conseguenza affatto confiscabili.

Destituite di fondamento giuridico le presunzioni sulla cui base era stato disposto il sequestro. Le acquisizioni immobiliari risalivano al quinquennio 1987-1992 mentre i fatti per i quali il Caci era stato condannato risultavano commessi tra il 1989 ed il 1993.

La deducente si era trasferita dalla Sicilia a Genova con i figli nel 1987. Caci Rosario era al tempo ancora in Sicilia e addirittura ristretto. La relazione con il Caci non implicava alcuna convivenza.

Tutti gli immobili in questione, di modestissimo valore, erano stati acquistati nell'intervallo di un triennio con i proventi dell'attività svolta dalla Caci nel corso degli anni. Era noto alla Questura di Genova che la stessa aveva esercitato la prostituzione in modo del tutto autonomo.

L'esborso complessivo per l'acquisto del compendio immobiliare ammontava a 61 milioni e non a 97 milioni come sostenuto nell'ordinanza di sequestro.

Per dimostrare la riconducibilità degli acquisti alla propria persona, la Caci produceva cambiali del 1987 con le quali era stato finanziato l'acquisto di elettrodomestici, a dimostrazione della carenza di disponibilità liquide. E sempre per dimostrare che la stessa non aveva usufruito del denaro derivante dalle illecite attività poste in essere dal Caci e che aveva autonomamente provveduto al soddisfacimento dei bisogni primari del proprio nucleo familiare, la deducente produceva una cambiale del 1987 protestata per il modestissimo importo di duecento mila lire.

Per queste ragioni la Caci ha chiesto il rigetto della richiesta di confisca dei beni immobili oggetto di sequestro preventivo.

Anche Caci Rosario ha concluso chiedendo il rigetto della richiesta del Procuratore Generale con i conseguenziali provvedimenti di rito.

I beni in questione non erano in alcun modo nella sua disponibilità; essi appartenevano a Caci Concetta che è soltanto la madre dei suoi figli.

A dimostrazione dell'assunto, il Caci ricorda come al momento del suo arresto era stata sequestrata alla Caci la somma di cento milioni successivamente restituita alla stessa. Con detta somma la Caci aveva acquistato una pizzeria per potere condurre una vita decorosa, abbandonando il meretricio.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Celona e Bilardi, generiche e de relato, non erano attendibili e non potevano quindi costituire base probatoria per l'adozione del provvedimento di confisca.

Ciò premesso, deve essere ordinata la confisca dei beni sequestrati.

Caci Rosario risulta essere stato condannato per i reati di cui agli art. 81, 75 l. 685\75 e 74 dpr 309\90 per avere fatto parte in Genova di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a far data dal gennaio 1989 e fino al 1993.

Dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di appello di Genova e da quella emessa da questa Corte risulta che il Caci era organicamente inserito in un'associazione dedita allo spaccio dell'eroina, operante sulla piazza di Genova e costituente emanazione di Cosa nostra, precisamente della componente gelese del clan Madonia. In detta associazione il Caci si era progressivamente inserito, passando dal ruolo di mero spacciatore a quello di addetto ai regolamenti finanziari tra le parti. In questo ambito aveva mantenuto stretti rapporti con il gruppo di mafiosi gelesi trapiantati a Genova, prestandosi a fungere da tramite tra i medesimi ed a mettere a disposizione dei latitanti appartamenti e a ricoverare latitanti o armi in appartamenti ed immobili dallo stesso acquistati (come la cascina di Borgo Marengo) o altrimenti presi in affitto. Per tale ragione era stato condannato per il reato di cui all'art. 418 cp, nel contrasto tra le fonti circa una sua organica adesione anche all'associazione mafiosa.

Inequivocche appaiono le indicazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all'acquisto da parte Caci di beni immobili in Genova ed in Borgo Marengo con i proventi del traffico di stupefacenti.

Irrilevanti le obiezioni difensive su questo punto. Ai fini della confisca ex art 12 sexies queste indicazioni sono più che sufficienti, non richiedendosi piena prova del fatto, fungendo detti elementi da semplice supporto e conferma positiva, non intrinsecamente necessaria per l'adozione del provvedimento, dell'indizio, non superato da prova contraria, consistente nella sproporzione tra redditi e beni di cui il soggetto abbia la disponibilità o titolarità anche per interposta persona.

Le indicazioni dei collaboratori dal punto di vista della toponomastica cittadina sono più che sufficienti: gli immobili di Genova sono effettivamente ubicati nei pressi di via Prè e d'altra parte non risultano altri immobili intestati in Genova al Caci o alla sua convivente (tale dovendosi ritenere Caci Concetta).

Tutti gli argomenti svolti dai difensori e le prove documentali da essi offerte per tentare di vincere la presunzione, appaiono non solo inidonei allo scopo ma finiscono per sostenere la tesi contraria.

Di nessun rilievo l'argomento circa il dissequestro dei cento milioni rinvenuti in possesso della Caci. Anzi quel sequestro dimostra da un lato che la Caci aveva ampia disponibilità di denaro del tutto sproporzionata rispetto ai suoi redditi ufficiali, denaro da ricondursi alla medesima origine di quello impiegato per gli acquisti immobiliari di cui qui trattasi. L'insussistenza al tempo di prove e ragioni per mantenere quel sequestro non è ragione per non rivalutare ex post quel possesso come ulteriore prova di una disponibilità di denaro assolutamente ingiustificata se non nella logica dell'accumulazione di profitti illeciti da parte del convivente inserito nel contesto dell'associazione dedita al narcotraffico.

Solo il fallimento della pizzeria nella quale quel denaro fu investito ne ha impedito oggi la confisca.

Altrettanto inconferenti gli argomenti difensivi della Caci.

Se Caci Concetta nel 1987 doveva ricorrere al credito per finanziare l'acquisto di elettrodomestici ed in difficoltà economiche tali da vedersi protestare un effetto, vuol dire che la stessa non poteva assolutamente disporre in proprio di quel gruzzolo di milioni per acquistare gli immobili. Ne resta confermato che quel denaro contante non era frutto del suo lavoro.

Va piuttosto osservato, per dimostrare in termini di qualificata probabilità che i beni formalmente intestati alla Caci fanno in realtà capo al condannato, come sussistano adeguati elementi di prova per ritenere da un lato che l'intestazione di detti beni alla Caci sia fittizia e che tale intestazione sia giustificata dai rapporti intercorsi tra i due e dall'altro che sussiste il rapporto di sproporzione postulato dalla norma.

Null'altro è richiesto e tanto meno la prova di un nesso eziologico tra reati e beni, come è stato più volte affermato nell'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale della disposizione normativa.

Per ritenere provato il rapporto di interposizione fittizia tra Caci Concetta e Caci Rosario nell'acquisto degli immobili in questione conviene ricordare, oltre al fatto pacifico che dall'unione tra i due sono nati due figli, che dalla nota della squadra mobile della Questura di Genova del 18 agosto 1992 risulta che all'epoca nella quale venivano effettuati gli acquisti dei beni, tra il 1987 ed il 1992, Caci Rosario conviveva di fatto e anagraficamente con Caci Concetta in Genova vico Mele 4\1 sc. A. Si tratta dell'immobile oggetto del presente provvedimento indicato sub 1 nel provvedimento di sequestro

Anche la Caci ha più volte dichiarato la propria qualità di convivente di Caci Rosario nelle numerose visite effettuate a partire dal 1993 nelle diverse strutture carcerarie nelle quali Caci Rosario è stato ristretto. Tali visite risultano regolarmente eseguite senza interruzioni, a quanto risulta dalla nota della DIA di Genova che ha dato corso al presente procedimento, fino al 31 gennaio 2003.

A questo proposito è bene ribadire che nota della Squadra mobile della Questura di Genova sopra menzionata si può leggere a proposito del Caci che lo stesso è "residente unitamente alla convivente Caci Concetta in questo Vicolo Mele 4\1 sc. A, non si è dato mai a stabile attività lavorativa, mostrando per converso ottime disponibilità economiche, come si evince dalla circostanza relativa al fatto che allo stesso ed alla propria convivente sono intestati gli immobili di cui all'elenco che segue".

Vengono menzionati immobili di cui ci si occupa in questo procedimento e altri che sono ormai usciti dalla disponibilità del Caci ma il cui pregresso possesso conferma l'assoluta sproporzione tra i redditi dichiarati e le effettive disponibilità economiche.

Ne resta confermato che i rapporti tra Caci Rosario e Caci Concetta risalgono almeno al 1981, anno di nascita del primo figlio, e sono proseguiti ininterrottamente per oltre venti anni, permanendo a tutt'oggi malgrado la lunga detenzione sofferta dal primo.

Si deve allora ribadire che gli acquisti dell'appartamento e delle tre botteghe di Genova e della cascina di Borgo Marengo sono intervenuti in quell'arco temporale nel quale, secondo il giudicato, pieno e totale era l'impegno di Rosario Caci nel traffico di sostanze stupefacenti mentre l'esborso di finanziario di 61 milioni indicato nei contratti o di 77 milioni e seicentomila lire, secondo l'accertamento di valore, in quel breve arco temporale appare del tutto incompatibile con lo stato di impossidenza della Caci in base al reddito dichiarato, il solo che, secondo la legge, deve essere adottato come parametro di riferimento.

Tanto più incompatibile se si considera che la Caci ha affermato che al tempo non era neppure in grado di onorare una cambiale da duecentomila lire.

Altrettanto analoga sproporzione sussiste tra l'ammontare dei suddetti acquisti immobiliari e le disponibilità economiche di Caci Rosario.

Quest'ultimo ha presentato la dichiarazione dei redditi, nel periodo rilevante, negli anni 1986, 1987 e 1991. Il reddito massimo percepito in questi anni è stato di 6.912.000, al di sotto del reddito di sussistenza. Anche sommando il reddito dei due conviventi nel 1991, si arriva ad un totale di circa otto milioni e mezzo del tutto inadeguato a giustificare acquisti per diverse decine di milioni.

D'altra parte è del tutto evidente come le informative in atti e l'assoluta incapacità delle parti private di fornire qualsivoglia spiegazione in ordine alle proprie fonti di reddito legittimo non consentono di giungere a conclusioni diverse da quelle alle quali si è già pervenuti in sede cautelare.

In questo senso non può costituire elemento dirimente la dedotta attività lavorativa della Caci come prostituta, del cui sfruttamento si sarebbe occupato il Caci secondo numerosi voci processuali.

Si tratta di attività che non consente di vincere la presunzione sia per l'impossibilità di stabilire quali fossero i redditi autonomi percepiti dalla parte sia perché dalle risultanze processuali risulta che l'attività della Caci era diretta dal convivente sicché ad ammettere l'una dovrebbe ammettersi anche l'altra e quindi la provenienza del denaro comunque dalle disponibilità del Caci. A questo punto non potendosi distinguere tra le risorse provento del traffico di stupefacente e quello provento dello sfruttamento della prostituzione e relativo impiego resterebbe comunque confermato che gli acquisti del Caci erano comunque frutto dell'attività collegata al narcotraffico. E' palese come in ogni caso non sarebbe possibile giustificare quel reddito con l'attività di prostituzione per la carenza di qualsivoglia elemento di riscontro sicché la giustificazione resterebbe basata sulla mera parola della controinteressata.

In ogni caso l'attività di sfruttamento della prostituzione, pur non costituendo uno dei reati che giustificano la confisca ai sensi dell'art 12 sexies non può considerarsi attività economica lecita idonea a dimostrare la legittima provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni.

In questo senso la lettera e la ratio della disposizione di legge.

Il riferimento al reddito dichiarato o all'attività economica come parametro di riferimento per giudicare in ordine alla disponibilità di redditi da parte del condannato per determinati delitti non permette di prendere in considerazione l'attività di prostituzione come possibile fonte lecita del reddito e ciò anche quando si volesse considerare l'attività della Caci come del tutto autonoma. Detta attività per evidenti ragioni non può farsi rientrare nella nozione di "attività economica".

Si deve concludere che l'indisponibilità da parte di Caci Rosario e di Caci Concetta di risorse economiche proporzionate agli esborsi effettuati per l'acquisto dei beni in epigrafe indicati, gli stretti rapporti intercorrenti tra i due, il breve arco di tempo in cui gli investimenti in parola sono stati effettuati - in gran parte coincidente con il periodo in cui si collocano i reati per i quali Caci è stato condannato con sentenza definitiva-, sono tutti elementi sintomatici della riconducibilità dei capitali impiegati ai proventi dell'attività delittuosa svolta dal medesimo Caci.

Non è di ostacolo a tale conclusione il rilievo secondo cui l'acquisto dell'appartamento è avvenuto nel 1987 mentre l'appartenenza del Caci all'organizzazione di narcotraffickanti è provata a partire dal 1989.

In questo non vi è alcun vincolo normativo e si richiede soltanto che l'acquisto non risalga ad un'epoca talmente precedente la commissione del reato da fare venire meno la presunzione che la disponibilità finanziaria sia riconducibile all'attività delittuosa.

P.T.M

La Corte di Appello di Caltanissetta

ORDINA

la confisca dei beni immobili già oggetto del provvedimento di sequestro preventivo del 28 settembre 2004 e di cui alla parte motiva del presente provvedimento.

CONFERMA

La nomina ad amministratore dei suddetti beni del dr. Mario Alessio di Genova con il compito di provvedere alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni confiscati.

365

CONFERMA

Ogni altro provvedimento ordinatorio

DISPONE

Che del presente provvedimento di confisca sia data comunicazione all'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze avente sede nelle province ove si trovano i beni nonché al Prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e che si provveda a cura della cancelleria alle dovute annotazioni presso l'Ufficio del registro immobiliare

MANDA

Alla cancelleria per le comunicazioni e notificazione di rito e per ogni altro adempimento di competenza.

Caltanissetta 13 aprile 2005

I Giudici popolari

Il Consigliere

Il Presidente estensore

*Mario Emanuele
John Duncany
Benedetto Guazio
Ferraro Illuminata
Lo Pizaro Rosa
Paol Nese Antonio*

Stefano Franco

[Signature]

VISTO:

Caltanissetta il 26-5-05
Il Procuratore
[Signature]

CORTE D'ASSISE D'APPELLO CALTANISSETTA
Deposito in Cancelleria

oggi 26 MAG 2005

IL CANCELLIERE

[Signature]



A. S. E. Il Procuratore Generale
CALTANISSETTA
Per comunicazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 128 C.P.P.

Caltanissetta, 26 MAG 2005
Il CANCELLIERE
[Signature]

Regolamento generale della Repubblica
CALTANISSETTA
26 MAG 2005
R. GEN. N. 762